

Co.Re.Com. Cal/Ri

DELIBERAZIONE N.40

Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA

Iteco xxx c/ Fastweb xxx

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

nella seduta del giorno 16/04/2012, svolta presso la sede del Consiglio Regionale della Calabria, via Cardinale Portanova Reggio Calabria, in cui sono presenti:

Prof. Alessandro Manganaro	Presidente
Dott. Gregorio Corigliano	Componente
Dott. Paolo Posteraro	Componente

e Avv. Rosario Carnevale, Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali del Comitato;

Visti:

il Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 di approvazione del testo del codice civile;

la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 14;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge della Regione Calabria 22 gennaio 2001, n. 2, "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni- Corecom" e succ. modif. ed int.;

la propria deliberazione n. 5 del 10 giugno 2009, recante: " Regolamento interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni";

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 173/07/Cons, "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e succ. modif. ed int.;

l'art. 84 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche";

la delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 "Approvazione del Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g) della legge 14 novembre 1995, n. 481";

gli artt. 17 e 17 bis della Delibera n. 274/07/Cons, "Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: Modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso;

la Delibera 664/06/Cons, allegato A;

l'Accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Corecom Calabria in data 16 dicembre 2009 ed, in particolare, l'art. 4, comma 1, lett. e);

la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 179/03/CSP, all. A, "Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni";

Vista l'istanza del 10 maggio 2011, acquisita al prot. Corecom Calabria n. 24376, con cui la ditta Iteco xxx, in persona del legale rappresentante p.t., ha chiesto l'intervento del Corecom Calabria per la definizione della controversia in essere con la Fastweb xxx - società a socio unico e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Swisscom AG - ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera 173/07/Cons e succ. modif. ed int.;

Vista la nota del 12 maggio 2011 (prot. n. 25071/11 del 13 maggio 2011), con cui il Responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, l'avvio del procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia;

Visto, altresì, l'avviso di convocazione (prot. n. 27513 del 31 maggio 2011) con cui il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 15, comma 2 dell'anzidetto Regolamento, ha invitato le parti a comparire, per il giorno 24 giugno 2011, alla relativa udienza di discussione;

Preso atto del verbale di discussione, redatto in data 24 giugno 2011, con riserva di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la controversia;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

considerato quanto segue:

Oggetto della controversia e risultanze istruttorie

La società Iteco xxx - in persona del suo legale rappresentante p.t. - promuoveva, dinanzi al Corecom Calabria, un procedimento di conciliazione nei confronti della società Fastweb xxx. La conciliazione si concludeva con esito negativo ai sensi dell'**art. 8, comma 3, della delibera Agcom 173/07/Cons**.

Il 10 maggio 2011, la società istante demandava all'adito Corecom la definizione della controversia.

Esponeva la ricorrente, di aver stipulato con Fastweb, il 26 ottobre 2009, un contratto - per utenza di telefonia fissa - categoria business, con portabilità dei numeri telefonici xxx (numero primario o principale) e xxx (numero aggiuntivo e secondario).

In particolare, le doglianze riguardavano la mancata portabilità del numero principale.

La ricorrente deduceva di aver dovuto sopportare ingenti danni a causa della mancata portabilità e della perdita del numero primario, affermando all'uopo che: tale numero era l'unico presente sulla guida telefonica, sulla carta intestata e sui biglietti da visita. Richiedeva, pertanto, la corresponsione della somma di € 5.000,00 a titolo di risarcimento danni.

Fastweb xxx, tempestivamente costituita, domandava il rigetto delle avverse domande affermando all'uopo che:

- a) l'istanza era da ritenersi inammissibile nella parte in cui veniva richiesta l'attivazione del numero primario ed il risarcimento del danno;
- b) i servizi erano stati correttamente attivati in data 26 ottobre 2009;
- c) il 15 dicembre 2009 era stata espletata la portabilità del numero xxx, laddove la richiesta di portabilità del numero xxx era stata bocciata da Telecom con la causale "è già presente un ordine in corso";
- d) il 16 dicembre 2009 aveva inviato una seconda richiesta di portabilità del numero xxx, bocciata da Telecom con causale "risorsa non disponibile";
- e) la responsabilità della mancata Number Portability era da attribuirsi a T.I., giacchè quest'ultima aveva utilizzato l'ID risorsa del numero primario in occasione della portabilità del numero secondario;
- f) il numero xxx era, dunque, rimasto sempre in gestione a Telecom Italia.

Il gestore resistente, domandava altresì l'integrazione del contraddittorio nei confronti di T.I.

Fastweb produceva tra l'altro: copia della proposta di abbonamento e delle condizioni generali di contratto; alcune maschere della schermata Eureka.

Successivamente è stata avanzata ai sensi dell'**art. 18 della delibera 173/07/CONS**, una richiesta di integrazione istruttoria nei confronti del gestore Telecom, ottenendo l'invio delle schermate pitagora inerenti l'attivazione del servizio. I termini per la conclusione del procedimento venivano a tal fine sospesi.

Motivi della decisione

1. In tema di rito.

Preliminarmente, si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'**art. 14 del Regolamento** ed è pertanto procedibile.

Le doglianze del gestore, infatti, in merito all'inammissibilità dell'istanza di risarcimento del danno sono corrette e le richieste dell'utente vanno lette alla luce dell'**art. 19, comma 4, del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti**, secondo cui l'oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria, giacchè è limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell'Autorità.

E' fatto salvo il diritto dell'utente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per il maggior danno.

L'ulteriore eccezione di inammissibilità della domanda di esecuzione della portabilità del numero primario invece è priva di reale pregio giuridico. La giurisprudenza costante dell'Autorità si è in più occasioni espressa in favore della condanna ad un *facere*, semprechè tecnicamente fattibile (*ex multis* **Delibere n. 52/10/CIR e n. 140/11/CIR**).

1.1 Sulla richiesta di integrazione del contraddittorio.

Fastweb, nella sua memoria, chiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Telecom Italia. La domanda è ancorata a criteri di logica e ragionevolezza. Tuttavia l'ipotesi non è contemplata dal regolamento. La **delibera 173/07/CONS**, infatti, ha costruito un procedimento ad istanza di parte in cui non è disciplinata tale facoltà. A fronte di ciò, il regolamento offre però ampi poteri istruttori all'organo investito della decisione, il quale ben può avvalersi delle facoltà di cui all'**art. 18**.

Nell'ambito del presente procedimento l'adito Co.re.com. si è avvalso proprio dell'anzidetta facoltà, richiedendo le informazioni d'uopo al terzo gestore.

2. Riguardo al merito.

Le doglianze dell'istante sono fondate e meritano accoglimento, come da dispositivo.

Risulta provato che tra le parti è stato stipulato un contratto di somministrazione di servizi di telefonia fissa, tipo *business*. Ciò emerge in modo incontrovertito dall'esame degli atti depositati dalle parti.

In particolare, nel contratto di somministrazione *"una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, ad eseguire a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose"*(art. 1559 c.c.).

Nell'ambito del contratto le posizioni giuridiche dei contraenti sono da ricomprendere nell'alveo dei diritti soggettivi, con la differenza, rispetto ai normali rapporti contrattuali, che le tariffe vengono fissate unilateralmente, senza cioè una vera contrattazione tra le parti, trattandosi di contratto per adesione. Il gestore, infatti, propone all'utente offerte contrattuali diverse, con tariffe predeterminate, limitandosi la trattativa alla scelta tra più offerte di servizi senza intervento dell'utente sul prezzo.

2.1 Con riferimento alla mancata portabilità del numero principale.

Il ricorrente, come visto - a seguito di una richiesta di attivazione di una linea ISDN da Telecom verso Fastweb, per un numero principale ed uno aggiuntivo - lamenta la mancata portabilità del numero principale (xxx).

La richiesta di portabilità del numero è fatto incontroverso e, in ogni caso, comprovato dalla copia del contratto in atti.

Fastweb invia, il primo dicembre 2009, verso Telecom - come comprovato dalle copie delle schermate Eureka - due richieste di attivazione.

Nel dettaglio, la prima richiesta viene inviata per il numero aggiuntivo (xxx), qualificato anche come capostipite. Nell'eseguire la richiesta Fastweb indica come Directory Number (DN) sempre lo stesso numero aggiuntivo. Telecom trasferisce invece la linea con ID risorsa attiva/disattiva del numero principale, ma viene attivato presso l'OLO solo il numero xxx.

La seconda richiesta, eseguita per il numero principale, viene invece respinta da Telecom con la seguente causale: *"è già presente un ordinativo in corso"*.

Il 16 dicembre 2009, poi, Fastweb - stante il Ko ricevuto sulla seconda richiesta - procede all'invio di un'ulteriore domanda di portabilità (NP) del numero xxx che viene rigettata con la causale *"risorsa non disponibile"*.

Fastweb, come visto, aveva chiesto nelle sue difese, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Telecom. La richiesta era diretta a far valere l'eventuale responsabilità del donating. L'impossibilità di accogliere l'istanza, per le ragioni esposte *sub* 1.1, ha tuttavia indotto l'adito Co.re.com. a coinvolgere il terzo operatore con apposita richiesta istruttoria formulata ai sensi dell'**art. 18 della delibera 173/07/CONS**. Telecom, quindi, depositava all'uopo alcune maschere della schermata Pitagora, in cui era descritto il passaggio della risorsa xxx verso Fastweb.

Telecom, in particolare, affermava che il passaggio della linea xxx si era già realizzato con la prima richiesta di portabilità.

Secondo Fastweb, invece, il trasferimento della linea sarebbe avvenuto solo per il numero aggiuntivo.

Fastweb sostiene, poi, che la responsabilità della mancata portabilità del numero sarebbe ascrivibile alla condotta di Telecom, giacché quest'ultima avrebbe indicato, nell'espletare il primo ordinativo (quello dell'utenza xxx - cioè il numero aggiuntivo), l'ID risorsa attiva/disattiva del numero xxx, invece di indicare quello aggiuntivo.

L'eccezione è priva di pregio.

Le procedure di NP disponibili a fine 2009, non consentivano la portabilità di singole numerazioni aggiuntive ISDN di Telecom Italia. Per tali tipologie di accessi l'OLO (nella specie Fastweb) avrebbe dovuto richiedere il trasferimento di tutte le numerazioni (principale e aggiuntive) associate all'accesso ISDN con un'unica richiesta. Una volta attivate in blocco sulla rete dell'OLO, le numerazioni avrebbero potuto essere gestite come singole numerazioni distinte.

Fastweb, avrebbe dovuto, pertanto, domandare la number portability solo sul DN ISDN principale (xxx), specificando di voler trasferire anche tutte le numerazioni aggiuntive. In seguito alla richiesta inviata da Fastweb per l'NP del numero aggiuntivo, Telecom ha trasferito, l'unica risorsa in suo possesso associata alle due numerazioni. Verosimilmente, dunque, la linea è passata a Fastweb sin dall'inizio e, pertanto, il *recipient* è da ritenersi responsabile per la mancata portabilità della linea.

D'altro canto, dopo aver eseguito la terza richiesta di attivazione, il gestore resistente non ha dimostrato la particolare diligenza richiesta dal caso, allorché è rimasto inerte senza approfondire le cause della mancata portabilità. L'operatore avrebbe dovuto, infatti, compiere un'indagine sulle ragioni dell'insuccesso della procedura di NP, coinvolgendo anche Telecom con richieste di chiarimenti ed avviando un'istruttoria diretta alla risoluzione del problema. In tal modo, Fastweb avrebbe potuto dimostrare che il disservizio non era imputabile né ad un suo specifico comportamento, né alla sua inerzia.

Ciò posto, sulla scia degli orientamenti definitivi prevalenti si giunge, quindi, a comporre gli interessi in conflitto avvalendosi dei principi di ripartizione del carico probatorio concretamente applicati nel processo civile. In particolare, secondo giurisprudenza pacifica, l'onere della prova, nell'ambito delle controversie inerenti il settore delle telecomunicazioni è ripartito tra utente (creditore) e gestore (debitore) in tal senso: *"in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve solo provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto o anche per tardività dell'adempimento) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento"* (Cass. Civ. n.2387/04). Parimenti consolidato è il principio di vicinanza della prova, anch'esso fatto proprio da questo Co.re.com., secondo cui: *"l'onere della prova, poi, dev'essere ripartito oltretutto secondo la descrizione legislativa della fattispecie sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo; principio riconducibile all'art. 24 Cost., che connette al diritto di azione in giudizio il divieto di interpretare la legge tendendone impossibile o troppo difficile l'esercizio"* (Cass. Sez. un. 30 ottobre 2001 n. 13533 e 10 gennaio 2006 n. 141). Il nodo va sciolto, quindi, alla luce degli anzidetti criteri di ripartizione del carico probatorio e tenuto conto delle risultanze istruttorie. A fronte, pertanto, della puntuale deduzione dell'utente di una mancata NP, era onere del gestore dimostrarne l'espletamento, ovvero provare – sempre ex art. 1218 c.c. – che l'inadempimento o il ritardo fosse stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile allo stesso operatore. L'indagine svolta ha dimostrato il mancato raggiungimento della prova posta a carico del gestore resistente.

Per altro verso, la delibera 179/O3/CSP prevede, infatti, l'obbligo degli operatori di fornire i servizi in modo regolare, continuo e senza interruzioni, nel rispetto di quanto contrattualmente e normativamente previsto, anche sotto il profilo temporale (art. 3 comma 4).

Pertanto, qualora l'utente lamenti l'inadempimento o il ritardo rispetto alla richiesta di portabilità della linea, l'operatore per escludere la propria responsabilità deve dimostrare che i fatti oggetto di doglianza sono stati determinati da circostanze non imputabili all'operatore stesso ovvero da problematiche tecniche non causate da colpa dell'operatore. In questi casi il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione. Parimenti, l'operatore deve dimostrare di essersi diligentemente attivato per rimuovere gli ostacoli amministrativi e/o tecnici incontrati. In caso contrario, l'utente ha diritto ad un indennizzo, da calcolarsi secondo le previsioni della Carta dei Servizi per il periodo di tempo direttamente imputabile all'operatore fino alla soluzione del problema, così come risulta anche dal consolidato orientamento decisorio dell'AGCOM.

Ai sensi, poi, dell'Art. 18 (Procedure di migrazione dei clienti tra gli operatori) della delibera n. 274/07/CONS, co. 5, *"La portabilità del numero, indipendentemente dagli operatori coinvolti e dai servizi intermedi sottostanti alla migrazione, è sincronizzata al passaggio della/e linea/e di accesso; nel caso di linea con più numeri è prevista una modalità di gestione sincronizzata della portabilità di tali numeri"*. Nella fattispecie, la portabilità non è stata sincronizzata al passaggio della linea e, dunque, è stato disatteso quanto previsto dall'anzidetto articolo, cagionando un disservizio all'utente; né, d'altronde, l'operatore ha prodotto, come appena visto, idonea prova rivolta a dimostrare che l'inadempimento o il ritardo è stato cagionato da causa ad esso non imputabile. Infine, Fastweb non ha provato di aver informato l'utente delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, né tantomeno di essersi diligentemente attivato per rimuovere gli ostacoli amministrativi e/o tecnici incontrati. La domanda dell'utente merita, quindi, accoglimento.

2.2 Sulla perdita del numero.

L'utente deduce da un lato la perdita del numero e, dall'altro lato ne domanda la portabilità.

Quanto dedotto sub 2.1 rende verosimile l'ipotesi di un'attivazione tardiva. In ogni caso, poi, quanto riconosciuto a titolo di indennizzo per la mancata portabilità è adeguato, in termini di proporzionalità, a ristorare anche il pregiudizio cagionato dall'eventuale perdita del numero.

3. Indennizzi, rimborsi e storni.

L'utente ha diritto, come appena visto, ad un indennizzo per la mancata portabilità del numero.

La ricorrente ha dedotto di aver subito un pregiudizio per la mancata portabilità, deducendo la perdita di clientela e di commesse, senza comprovare il riferito pregiudizio (allegando ad es: una visura camerale, attestante l'attività esercitata o una copia dei biglietti da visita). Per altro verso, poi, **nessun reclamo sulla mancata portabilità del numero** viene depositato o, perlomeno, allegato in punto di fatto.

Orbene, ai sensi dell'art. 11, c. 2, del. **AGCOM 179/03/CSP** l'indennizzo riconosciuto all'utente deve essere **proporzionale al pregiudizio arrecato. Secondo gli orientamenti consolidati in seno all'Agcom il predetto principio di proporzionalità va inteso in termini di adeguatezza, quale corrispondenza dell'indennizzo al pregiudizio subito, valutata sulla base di una serie di elementi di natura soggettiva, oggettiva e temporale, quali la qualità e la quantità del servizio, il valore del canone corrisposto, la durata del disservizio, la natura del soggetto – utente, persona fisica o giuridica (ex multis: Delibera n. 7 /08/CIR).**

A stretto rigore, l'indennizzo andrebbe riconosciuto dal primo giorno della mancata portabilità sino alla data di presentazione dell'istanza di definizione, ovvero sino alla data di decisione della presente controversia. Agendo in tal modo, però, l'odierna delibera produrrebbe una distonia rispetto ai principi di proporzionalità appena citato, nonché ai canoni di equità, equilibrio e ragionevolezza consuetamente richiamati nei *decisum* dell'Autorità.

Per le anzidette ragioni, quindi, pur considerando la continuità e l'intensità del pregiudizio sofferto dalla ditta, **non può sottacersi che quest'ultima è rimasta verosimilmente inerte** per un lungo periodo di tempo, **avendo attivato il tentativo obbligatorio di conciliazione solo a distanza di un anno e mezzo dall'evento**, senza aver mai presentato istanza per l'avvio di un procedimento di urgenza diretto all'attivazione del numero.

Appare allora ancorata ai citati canoni di proporzionalità e ragionevolezza la decisione di ricondurre l'indennizzo all'interno dell'arco temporale ricompreso tra la data di presentazione dell'istanza di conciliazione – che rappresenta il primo atto di impulso, con cui l'utente si attiva per lamentare il disservizio – sino al giorno di normale conclusione del procedimento di definizione. Stando, infatti, alla norma vigente all'epoca della presentazione dell'istanza di definizione (in forza del principio *tempus regit actum*), il procedimento di definizione andava concluso entro il termine (ordinatorio) di 150 giorni dal suo avvio. Il tempo maggiore richiesto per l'emanazione della presente pronuncia non può essere conteggiato, poiché creerebbe uno squilibrio tra i contrapposti interessi in giuoco. Il calcolo dell'indennizzo qualora avvenisse diversamente (ad es. sino alla data di emanazione della presente definizione), penalizzerebbe eccessivamente il gestore resistente che non può subire un pregiudizio dal tempo occorrente per la conclusione del procedimento.

Si riconosce, pertanto, all'utente l'indennizzo per 172 giorni di ritardo nella portabilità del numero, giusta previsione dell'art. 6, 1 co., delibera **73/11/CONS**, secondo cui: *"nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, l'operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all'utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo; se la portabilità riguarda utenze mobili l'importo è ridotto alla metà*. L'indennizzo previsto dall'anzidetto articolo viene applicato in misura doppia, in conformità a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, del sopra citato regolamento per un totale di € 1.720,00 (millesettecentoventi/00).

4. Sulle spese di procedura.

L'art. 6 del Regolamento sancisce che nel determinare rimborsi e gli indennizzi si tenga conto *"del grado di partecipazione e del comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione"* e che *"quando l'operatore non partecipi all'udienza fissata per la conciliazione senza addurre giustificati motivi"* vadano comunque *"rimborsate all'utente, se presente all'udienza ed indipendentemente dall'esito della controversia di cui agli art. 14 e ss., le spese sostenute per l'esperimento del tentativo di conciliazione"*.

A tale proposito, è d'uopo sottolineare, la partecipazione di un delegato dell'utente all'udienza di definizione.

In conformità, dunque, a quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, della delibera n.173/07/CONS – a mente del quale, *"nel provvedimento decisivo l'Autorità può riconoscere il rimborso delle spese necessarie e giustificate per*

l'espletamento della procedura – si riconoscono, in favore dell'utente, € 100,00 (cento/00), a titolo di rimborso spese di procedura.

Vista la proposta di decisione del Dirigente del Settore Assistenza agli Organi Istituzionali – Affari generali e legali di questo Comitato, Avv. Rosario Carnevale, resa ai sensi dell'art. 19 del Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti;

Udita la relazione del Presidente di questo Comitato, Prof. Alessandro Manganaro, nell'odierna seduta;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

L'accoglimento, nei termini esposti in motivazione, della domanda della ditta Iteco xxx, con rigetto delle ulteriori domande.

La società Fastweb xxx, in accoglimento dell'istanza presentata, è pertanto tenuta a riconoscere e versare all'istante, attraverso assegno bancario e/o bonifico:

- 1) € 1.720,00 (millesettecentoventi/00), a titolo di indennizzo per la mancata portabilità del numero.
- 2) la somma di € 100,00 (cento/00), a titolo di rimborso spese di procedura.

La società Fastweb xxx è tenuta, altresì, ove tecnicamente possibile a provvedere alla portabilità del numero telefonico xxx.

Con la precisazione, che le somme riconosciute a titolo di indennizzo dovranno essere maggiorate di interessi legali, calcolati dalla data di presentazione dell'istanza di risoluzione della controversia, sino al soddisfo.

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'**articolo 11, comma 4, della delibera n. 179/O3/CSP**.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, della delibera n.173/07/CONS il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n.259.

La presente delibera è notificata alle parti, pubblicata nel Bollettino ufficiale, sul sito *web* dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e sul sito web del Corecom Calabria, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 69/2009.

La società è tenuta, altresì, a comunicare a questo Corecom l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b) del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'art. 119 dell'anzidetto Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

I COMPONENTI

f.to Dott. Gregorio Corigliano

f.to Dott. Paolo Posteraro

IL PRESIDENTE

f.to Prof. Alessandro Manganaro

V. Il Direttore del Co.Re.Com

f.to Avv. Rosario Carnevale